



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI, SERVIZI E LAVORI

TESTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI
DEL CONSIGLIO N. ____ DEL _____, ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE.

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Modalità di acquisizione in economia
- Art. 3 - Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi
- Art. 5 - Responsabile del procedimento

TITOLO II - FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA


- Art. 6 - Tipologia di forniture e servizi eseguibili in economia
- Art. 7 - Limiti di importo
- Art. 8 - Modalità di affidamento
- Art. 9 - Casi particolari
- Art. 10 - Disposizioni speciali per servizi attinenti all'architettura e all'ingegneri

TITOLO III - LAVORI IN ECONOMIA

- Art. 11 - Tipologia di lavori eseguibili in economia
- Art. 12 - Limiti di importo
- Art. 13 - Modalità affidamento
- Art. 14 - Lavori di urgenza e di somma urgenza

TITOLO IV - PROCEDURE DI SCELTA E DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 15 - Scelta dell'affidatario
- Art. 16 - Forma del contratto di cottimo
- Art. 17 - Esecuzione e verifica delle prestazioni
- Art. 18 - Adeguamento limiti di importo e rinvio
- Art. 19 - Abrogazioni ed entrata in vigore



TITOLO I DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Art. 1 Oggetto del regolamento

- 1 Il presente regolamento è emanato nell'ambito dell'autonomia regolamentare di cui agli articoli 117, sesto comma, secondo periodo, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione, e degli articoli 3, comma 4, e 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di disciplinare le modalità, i limiti e le procedure per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi, in economia.
- 2 Il presente regolamento attua le previsioni di cui all'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. (nel seguito semplicemente «Codice»), nonché agli artt. 173 e ss. e 329 e ss. del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (nel seguito semplicemente «Regolamento Attuativo»), nell'ambito dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione e dei principi desumibili dal diritto comunitario comunque vigente nell'ordinamento.
- 3 Il presente regolamento viene adottato, altresì, in conformità ed in attuazione delle nuove disposizioni di cui all' art. 33 comma 3-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii..
- 4 Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si rinvia all'ordinamento giuridico vigente.
- 5 Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare lo sviluppo di processi di affidamento in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando altresì l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.
- 6 Il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate, anche in forma cumulativa, nel bilancio di previsione, nel piano economico di gestione o nei singoli provvedimenti che ne prevedano la copertura finanziaria.
- 7 Tutti gli importi previsti dal presente regolamento si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 2 Modalità di acquisizione in economia (Art. 125 D.lgs n.163/2006)

1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate:
 - a) mediante amministrazione diretta;
 - b) mediante procedura di cottimo fiduciario.
2. Per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano attraverso un responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10.
3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.
4. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.
5. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a € 200.000. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a € 50.000.
6. I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali:
 - a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122;
 - b) manutenzione di opere o di impianti;
 - c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
 - d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
 - e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
 - f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.
7. I fondi necessari per la realizzazione di lavori in economia possono essere anticipati dalla stazione appaltante con mandati intestati al responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto finale. Il programma annuale dei lavori è corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché sommaria.

8. Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

9. Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a 135.000 per le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), e per importi inferiori a 209.000 euro per le stazioni appaltanti di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b). Tali soglie sono adeguate in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'articolo 28, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'articolo 248.

10. L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze (Vedi Art. 5 comma 2 presente Regolamento). Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;

b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;

c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;

d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

12. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.

13. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.

14. I procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono disciplinati, nel rispetto del presente articolo, nonché dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal presente codice, dal regolamento.

Art. 3 Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi

1. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli articoli 7 e 8 del presente Regolamento possono essere sempre sostituite dal ricorso alla convenzione di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

2. L'esecuzione di lavori in economia di cui all'articolo 11 può avvenire sulla base dei prezzi determinati da prezzari o listini ufficiali o, in mancanza di questi, da prezzari o listini redatti da organizzazioni professionali di settore e riconosciuti nella prassi locale o, in alternativa, sulla base di una quantificazione della spesa (es. computo metrico estimativo) redatta dall'Ufficio competente o previo visto di congruità da parte del responsabile del procedimento sul preventivo/offerta.

3. In ogni caso la determinazione dei costi di tutti gli interventi in economia deve tener conto correttamente del costo del lavoro con riferimento ai contratti collettivi per il settore e il territorio di competenza.

Art. 4 Responsabile del procedimento (Art. 10. D.lgs n.163/06 (Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture))

1. Il ricorso all'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia è stabilito con determinazione assunta dal responsabile del settore competente.
2. Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 del D.lgs n. 163/06, svolge tutti i compiti ad esso attribuiti dal Codice e dal Regolamento di attuazione ed in particolare cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure. Lo stesso svolge anche le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto (per le forniture ed i servizi), ai fini della verifica del regolare andamento dell'esecuzione dello stesso o di Direttore dei lavori, quando tali funzioni non siano attribuite a soggetto diverso in base a scelta dell'Amministrazione o del Responsabile del Settore o in applicazione della distinzione dei ruoli prevista dalla normativa vigente.

**TITOLO II
FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA**

Art. 5 Tipologia di forniture e servizi eseguibili in economia

1. L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa individuate nel presente Regolamento.
2. Oltre ai casi espressamente previsti dall'art. 125, comma 10, lett. a), b), c) e d) del Codice, l'affidamento in economia è comunque sempre possibile per tipologia di beni e servizi presenti nei cataloghi del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito da CONSIP spa, dove ufficio competente per l'espletamento delle gare su tale piattaforma, quale Punto Ordinate, è il Provveditorato ed Economato, che verrà supportato dagli uffici competenti in materia, in funzione al servizio o fornitura da acquistare. Possono essere inoltre eseguite in economia le forniture di beni e servizi per il normale funzionamento delle attività comunali o, comunque, a carico del Comune in ragione di rapporti convenzionali vigenti, relativi a:
 - a) acquisto di generi di cancelleria, supporti per archiviazione, timbri, tabelle segnaletiche, carta, cartone, cartoline, affini, stampati, registri, altri materiali di consumo, marche ovvero valori bollati, materiale per disegno e fotografie e altri generi similari; acquisto apparecchiature, attrezzature e materiali per disegni, riproduzione, fotografie ed audiovisivi e relativa manutenzione ed assistenza;
 - b) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere sia su supporto cartaceo che informatico, abbonamenti, anche telematici, a riviste, periodici, similari, agenzie di informazione, servizi di consulenza, ecc.;
 - c) fornitura e manutenzione attrezzature e materiali sportivi per le strutture scolastiche e per gli impianti sportivi;
 - d) forniture e manutenzione attrezzature, strumentazioni, beni mobili e materiale vario per i servizi, uffici ed impianti comunali, forniture attrezzature e materiale vario per gli impianti cimiteriali;
 - e) acquisto di opere d'arte e collezioni;
 - f) acquisto di prodotti alimentari ed altri generi assimilabili, di buoni pasto, servizi di fornitura pasti e analisi di laboratorio;
 - g) acquisto, manutenzione e noleggio attrezzature da cucina, articoli casalinghi, stoviglie e tovagliato;
 - h) acquisto o noleggio di apparecchi, attrezzature e materiale di consumo necessari ai servizi igienico-sanitario, ambientali, cimiteriali, e di gestione della popolazione animale; acquisto o noleggio di attrezzature e prodotti di pulizia, igienizzanti, disinfettanti, disinfestanti, farmaci, materiale di pronto soccorso e prodotti farmaceutici; manutenzione dei precedenti articoli;
 - i) acquisto e riparazione di vestiario, effetti di corredo, divise, calzature e di dispositivi di protezione individuale per il personale dipendente o comunque occorrenti per l'espletamento del servizio, acquisto e noleggio biancheria;
 - j) acquisto, manutenzione, riparazione, assicurazione, noleggio e leasing di autoveicoli, motoveicoli, macchine operatrici, macchine da cantiere, ed altri veicoli, mezzi di lavoro, nonché acquisto di carburante, lubrificante, di pezzi di ricambio ed accessori;

k) acquisto e manutenzione di attrezzature antincendio, mezzi di soccorso, macchine ed attrezzature per il servizio della protezione civile; acquisto di materiale antinfortunistico e relativo alla sicurezza sul lavoro;

l) acquisto, manutenzione, riparazione e noleggio di: personal computer, fotocopiatrici, scanner, stampanti, calcolatrici, macchine da microfilmatura, apparecchiature informatiche (componenti hardware e software) e strumenti telematici, apparecchiature elettriche, elettroniche o di automazione, telefoniche e telematiche, materiali di consumo per le macchine ed attrezzature precedentemente indicate e per il funzionamento di tutte le altre apparecchiature installate presso gli uffici comunali;

m) acquisto, manutenzione, riparazione, restauro e noleggio di mobili, arredi, attrezzature, componenti di arredamento, tende, tendaggi, targhe segnaletiche, suppellettili per uffici, strumentazione tecnica e didattica, macchine d'ufficio, antifurto, strumenti per la rilevazione di violazioni al Codice della strada;

n) acquisto, manutenzione, riparazione e noleggio di giochi, arredo urbano, segnaletica stradale e non, attrezzature, strumentazione ed apparecchiature per il traffico, accessori per impianti sportivi, per le scuole, per il verde pubblico, per la viabilità e per gli immobili in generale;

o) acquisto di combustibile per il riscaldamento degli immobili;

p) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, compresi gli allacciamenti agli immobili;

q) acquisto di materiali, beni, apparecchiature o quant'altro necessario per la manutenzione, sistemazione e completamento di strade, verde pubblico, immobili ed impianti dell'Amministrazione, incluso la fornitura di sabbia, ghiaia, pietrisco, conglomerato bituminoso ed altri materiali inerti nonché accessori per la sistemazione di piazzali e strade; manutenzione dei precedenti articoli;

r) acquisto di materiali, attrezzature e mezzi di funzionamento, in genere, destinati allo svolgimento di attività e servizi dell'Amministrazione; manutenzione dei precedenti articoli;

s) acquisto, manutenzione e noleggio di attrezzature per arredo urbano, verde, giardinaggio, piante, fiori, corone ed addobbi di ogni genere;

t) acquisto, manutenzione e noleggio di attrezzature ludiche, didattiche, scientifiche e sportive;

u) acquisto, manutenzione e noleggio di materiale ed attrezzature per falegnameria ed infissi;

v) fornitura e manutenzione di: utensileria e ferramenta, materiale vario per l'edilizia e l'impiantistica, attrezzature e materiale di ogni tipo necessari per l'esecuzione di lavori di ingegneria civile ed industriale, nonché acquisto, noleggio e manutenzione di macchine operatrici ed attrezzature di ogni genere;

w) spese di rappresentanza quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo targhe, coppe, trofei, medaglie, bandiere, stendardi, fiori, omaggi e varie;

x) fornitura di catering, allestimento rinfreschi e buffet, per occasioni di carattere istituzionale;

y) forniture necessarie allo svolgimento di attività culturali, ricreative per il tempo libero promosse o partecipate dal comune;

z) spese concernenti il funzionamento degli organi comunali e di comitati e commissioni nominati per lo svolgimento di attività del comune;

aa) spese connesse con elezioni, referendum e consultazioni elettorali in genere;

bb) spese postali, telegrafiche, telefoniche ed acquisto di valori bollati;

cc) operazioni di sdoganamento di materiali importati e relative assicurazioni;

dd) pagamento di tasse di immatricolazione e di circolazione di veicoli;

ee) locazione di immobili con affitto o noleggio delle attrezzature occorrenti per l'espletamento di corsi e concorsi indetti dall'amministrazione e per le attività di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre, fiere ed altre manifestazioni istituzionali, quando i locali di proprietà non siano sufficienti, disponibili o idonei;

ff) forniture di ogni genere da eseguirsi con le somme a disposizione dell'amministrazione appaltante nei lavori dati in appalto o da eseguire in economia;

gg) acquisto ed assistenza di software e servizi informatici;

hh) servizi scuolabus e di trasporto in genere;

ii) servizi di rimozione e/o smaltimento materiali ingombranti, pericolosi e/o nocivi;

ll) servizi di raccolta, trasporto e conferimento di rifiuti, servizi di spazzamento;

mm) servizi di lavanderia e servizi di lavaggio;

nn) servizi di viaggio, servizi alberghieri, e servizi accessori per soggiorni, gite, missione del personale;

oo) servizi con annesse forniture di cura e manutenzione dell'arredo urbano e del verde pubblico, compresi l'acquisto e la collocazione di piante di ogni genere, fiori e tappeti erbosi, servizi di decespugliamento, disboscamento, diserbo, sfalcio, potatura, taglio, etc.;

pp) spese connesse con l'organizzazione o la partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento del personale, convegni, congressi, conferenze, seminari, riunioni, mostre, fiere, cerimonie, riunioni, spettacoli, manifestazioni pubbliche, accoglienza di delegazioni e altre manifestazioni su materie istituzionali; stampa di inviti e degli atti, assicurazione di materiale scientifico e didattico, acquisto, noleggio e manutenzione di attrezzature audio, video, di illuminazione o altre nonché di generi vari, omaggi etc.;

qq) servizi di sistemazione e restauro di libri, mobili, arredi in genere, tappezzerie, tendaggi, beni di pregio;

rr) spese per la pubblicazione e/o divulgazione di bandi di gara, di concorso, avvisi a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;

ss) spese per il funzionamento di commissioni di gara e di concorso;

tt) spese legali, notarili e servizi connessi, spese di consulenza legale, abbonamenti a servizi di consulenza;

uu) servizi e spese di protezione civile e di prevenzione incendi;

vv) spese per onoranze funebri;

ww) servizi di assistenza tecnica, video, audio, apparecchiature di amplificazione sonora, di illuminazione;

xx) servizi di interpretariato, traduzione, registrazione, sbobinatura, trascrizione;

yy) spese inerenti solennità, feste nazionali e ricorrenze varie; spese di rappresentanza e di ospitalità;

zz) servizi di trasporto in genere, facchinaggio, spedizione, magazzinaggio, allestimento seggi e tabelloni in occasione di elezioni elettorali e referendum;

aaa) servizi finanziari, fiscali, assicurativi, di brokeraggio assicurativo, contabili, bancari, legali, di arbitrato, notarili e altri servizi di natura intellettuale;

bbb) servizi informatici, telefonici, telematici di vario genere, postali e similari;

ccc) servizi attinenti all'archiviazione e allo scarto d'archivio, alla gestione dell'inventario del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Amministrazione, allo smaltimento di beni comunali dichiarati "fuori uso";

ddd) servizi attinenti all'ingegneria, all'urbanistica, all'architettura, alla paesaggistica ed alla gestione del territorio, ivi compresi i servizi catastali, di frazionamento, topografici, estimativi, geotecnici, geologici e geognostici, servizi di indagini su strutture, prospezioni e sondaggi, perforazioni, servizi di indagini geognostiche, prove geotecniche in situ, analisi e prove di laboratorio su terreni e rocce, prove di resistenza meccanica, indagini e prove in situ e di laboratorio, rilievi ed i servizi cartografici (diversi da quelli di cui all'art. 10);

eee) servizi per la raccolta dati e per indagini e rilevazioni statistiche;

fff) servizi di sperimentazione tecnica e in settori diversi;

ggg) servizi per analisi cliniche, chimiche, batteriologiche, agronomiche ecc.;

hhh) servizi di collocamento e reperimento di personale;

iii) servizi di comunicazione e informazione;

lll) servizi di stampa, copia, plottaggio, tipografia, eliografia, litografia, serigrafia, realizzati per mezzo di tecnologia audiovisiva, grafica, grafica multimediale, rilegatura, trascrizione, esecuzione e stampa di disegni e fotografie e altri servizi similari;

mmm) servizi di editoria, pubblicità, registrazione televisiva, radiofonica e altri servizi similari;

nnn) servizi video e fotografici;

ooo) servizi di mensa e di ristorazione;

ppp) servizi di vigilanza, per la custodia e la sicurezza;

qqq) servizi relativi all'istruzione, all'assistenza ai disabili, alle attività extrascolastiche ed altri servizi connessi all'istruzione;

rrr) servizi sociali, medici, clinici, sanitari ed igienico-sanitari; accertamenti sanitari di ogni genere per il personale;

sss) servizi di collocamento e reperimento del personale;

ttt) servizi di recupero e custodia animali, servizi veterinari;

uuu) servizi ricreativi, culturali e sportivi;

vvv) servizi di sgombero neve ed interventi antigelo, pulizia della rete stradale e manutenzione dei relativi impianti ed attrezzature, servizi di igiene urbana ed ambientale, servizi di espurgo;

www) servizi di necroforo e gestione dei cimiteri;

xxx) pubblicazioni, materiale fotografico, anche in formato elettronico, materiale multimediale, libri, riviste, giornali e pubblicazioni in genere ed abbonamenti a periodici, agenzie di informazione e banche dati, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;

yyy) servizi di pulizia, derattizzazione, disinquinamento, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture e degli automezzi;

zzz) servizi finalizzati e/o afferenti la manutenzione di impianti, infrastrutture ed immobili comunali; ogni altro bene o servizio necessario per garantire lo svolgimento e la continuità delle attività ordinarie dell'Amministrazione.

aaaa) servizio di gestione e pulitura, disinfezione condotte fognari e stazioni di sollevamento fognario;

bbbb) servizio di gestione e pulitura, disinfezione condotte idriche e stazioni di sollevamento acque pubbliche ad uso umano e non umano, centrali di pompaggio, serbatoi di distribuzione, impianti autoclave per distribuzione idrica;

cccc) fornitura di ipoclorito di sodio, cloro e altri prodotti in genere per la disinfezione delle acque;

dddd) fornitura di tutti i tipi di materiali elettrici ed elettromeccanici;

Art. 6 Limiti di importo

1. Il ricorso all'esecuzione in economia di forniture e di servizi è ammesso per importi inferiori alla soglia di cui all'art. 125 comma 9 decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii..

Art. 7 Modalità di affidamento

1. Per forniture e servizi di importo pari o inferiore a € 10.000,00, IVA esclusa, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento ad un singolo operatore economico, fermo restando il rispetto dei parametri di cui all'art. 3 del presente regolamento.

2. Per forniture e servizi di importo superiore a € 10.000,00 e inferiori a € 40.000,00, IVA esclusa, è consentito l'affidamento diretto, previa acquisizione da parte del Responsabile del Procedimento di almeno tre preventivi al fine di verificare le migliori condizioni di mercato.

Art. 8 Casi particolari

1 Il ricorso alle forniture di beni e servizi in economia è consentito, inoltre, nelle seguenti ipotesi previste dall'art. 125, comma 10, del Codice:

a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;

b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;

c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;

d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Art. 9 Disposizioni speciali per servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria

1 Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo e di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale delle opere pubbliche, di cui agli artt. 90 e seguenti del Codice, nonché quelli previsti nell'All. "A" cat. 12 del codice degli appalti sono affidati nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice stesso e nel Regolamento di attuazione.

2 Per i predetti incarichi è consentito l'affidamento diretto quando il corrispettivo complessivo stimato dell'incarico è inferiore a 40.000,00 euro, IVA esclusa.
Per i restanti importi vigono le disposizioni di legge e le direttive impartite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC con determinazione n. 4 del 25 febbraio 2015.

TITOLO III LAVORI IN ECONOMIA

Art. 10 Tipologia di lavori eseguibili in economia

A maggior specificità di quanto previsto all'articolo 125, comma 6 del Codice, di seguito vengono elencati i lavori che possono essere eseguiti in economia:

- 1) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori, soprattutto per garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica;
- 2) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti e in ogni altro ambito di competenza;
- 3) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
- 4) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
- 5) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
- 6) puntellamenti, concatenazioni, demolizioni, di fabbricati o parti di essi e di manufatti pericolanti e sgombero di materiali rovinati;
- 7) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni demaniali o di terzi in uso all'Ente;
- 8) manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini;
- 9) manutenzione e riparazione di parchi, giardini, aree verdi, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano;
- 10) potatura, abbattimento, manutenzione e ripristino di alberature;
- 11) manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze;
- 12) lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario o di dispositivo giurisdizionale;
- 13) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi, ai regolamenti e alle ordinanze comunali;
- 14) lavori di demolizione da eseguirsi d'ufficio ai sensi degli articoli 27, comma 2, e 41, del D.P.R. n. 380/2001, di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici, ovvero ai sensi degli articoli 30, 31, 33, 34, 35, 37 del D.P.R. 380 del 2001 ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla Legge n. 167/1962, ove non sia possibile intervenire con gli ordinari procedimenti di affidamento dei lavori;
- 15) manutenzione delle opere relative alla viabilità, compresi lo spargimento di ghiaia e pietrisco, i rappezzi di tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni di manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, delle barriere di sicurezza e dei marginatori stradali, la manutenzione degli impianti semaforici, la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali;
- 16) rappezzi e spalmature superficiali per la manutenzione di manti asfaltati o bitumati e manutenzioni per altri tipi di pavimentazione stradale;
- 17) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali, demaniali e patrimoniali, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, compresa l'installazione di impianti;
- 18) lavori di manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, la distribuzione di energia, le telecomunicazioni ecc. di competenza comunale.
- 19) manutenzione, pulitura e disinfezione condotte fognari e stazioni di sollevamento fognario;
- 20) manutenzione, pulitura e disinfezione condotte idriche e stazioni di sollevamento acque pubbliche ad uso umano e non umano, centrali di pompaggio, serbatoi di distribuzione, impianti autoclave per distribuzione idrica;

Art. 11 Limiti di importo

1. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000,00 euro, IVA esclusa.
2. Qualora si faccia ricorso al cottimo fiduciario, ai sensi della normativa vigente, l'importo dei lavori non può essere superiore a 200.000,00 euro, IVA esclusa.

Art. 12 Modalità di affidamento

1. Per lavori di importo inferiore ad €. 20.000,00, IVA esclusa, è consentito l'affidamento diretto ad un singolo operatore economico, fermo restando il rispetto dei parametri di cui all'art. 3 del presente regolamento.
2. Per lavori di importo pari o superiore ad €. 20.000,00 ed inferiore ad €. 40.000,00, IVA esclusa, è consentito l'affidamento diretto, previa acquisizione da parte del Responsabile del Procedimento di almeno tre preventivi al fine di verificare le migliori condizioni di mercato.

Art. 13 Lavori di urgenza e di somma urgenza

1. Per i lavori in economia di urgenza e di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone all'Organo Consiliare il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194 comma 1 lettera e) T.U.E.L., prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.

PROCEDURE DI SCELTA E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 14 Scelta dell'affidatario

1. Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui ai precedenti articoli 7 e 12, il responsabile del procedimento opera nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 125 del Codice, commi 8 e 11 primo periodo.
2. L'individuazione dei soggetti idonei da invitare alla procedura negoziata è effettuata, nel rispetto del principio di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, con una o più delle seguenti modalità:
 - a) indagine di mercato effettuata mediante assunzione diretta di informazioni finalizzate ad individuare soggetti idonei a formulare un'offerta nel caso di specie;
 - b) indagine di mercato effettuata mediante pubblicazione di avviso all'albo on-line per un periodo non inferiore a quindici giorni indicante la prestazione ed i requisiti richiesti al potenziale concorrente;
 - c) utilizzo degli «Elenchi di operatori economici» formati ai sensi dell'art. 332 del DPR n. 207/2010 (nel seguito semplicemente Regolamento di esecuzione), nel rispetto del principio di rotazione nonché di soggetti non iscritti ai predetti elenchi che hanno manifestato interesse a partecipare a procedure negoziate;
 - d) consultazione informale di soggetti non iscritti agli elenchi di cui alla lettera precedente che hanno manifestato interesse a partecipare a procedure negoziate.
3. Si prescinde dall'invito di una pluralità di soggetti indipendentemente dagli importi sopra indicati, e si può negoziare direttamente con un unico operatore economico nei seguenti casi:
 - a) qualora vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro, del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti;
 - b) quando si tratti di prorogare il contratto con l'esecutore di servizi o forniture, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento;
 - c) quando si tratti di interventi connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità.
4. L'affidatario deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale, previsti dall'art. 38 del Codice, e di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.

5. L'individuazione della migliore offerta avviene con uno dei seguenti criteri di aggiudicazione disciplinati dagli artt. 82 e 83 del Codice:

a) prezzo più basso;

b) offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di criteri ed elementi ponderali preventivamente definiti nella stessa lettera invito.

6. In caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, l'esame e la scelta delle offerte sono effettuate dal Responsabile del Settore competente, assistito da due dipendenti in qualità di testimoni, per importi pari o inferiori a €10.000 per servizi e forniture e pari o inferiori ad € 20.000 per lavori, superate tale soglie verrà formalizzata la commissione di gara ai sensi dell'art. 15 del presente Regolamento.

7. Laddove la scelta avvenga col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il Responsabile del settore competente provvederà a nominare, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, apposita commissione giudicatrice composta da soggetti esterni scelti mediante sorteggio pubblico con le modalità previste dall'art. 8 della L.R. 12/7/2011 n. 12.

8. L'Amministrazione può procedere, in qualsiasi momento, alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria dichiarati dall'operatore economico affidatario.

9. L'esito degli affidamenti di lavori, forniture e servizi mediante cottimo fiduciario, per importi pari o superiori a 40.000,00 euro, è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente (sito internet dell'Amministrazione) ed è comunicato agli operatori economici che hanno partecipato alla procedura selettiva.

10. I Servizi competenti sono tenuti ad adempiere agli obblighi di trasmissione all'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, dei dati inerenti i contratti pubblici, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità definite dallo stesso Osservatorio.

11. L'effettuazione degli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario mediante il M.E.P.A. avviene attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati ovvero attraverso la consultazione dei cataloghi elettronici a mezzo di ordini diretti o di richieste di offerta, secondo quanto previsto dalle regole per l'accesso e l'utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione.

11.1 Per le acquisizioni di beni e servizi presenti nei cataloghi del M.E.P.A. di importo inferiore al limite di cui all'art. 125, comma 11 del Codice dei contratti, si procede seguendo alternativamente due modalità:

a) ordini di acquisto diretto (o.d.a.): modalità da adottare per acquistare beni/servizi esistenti sui cataloghi M.E.P.A. con caratteristiche ed esigenze perfettamente rispondenti alle necessità dell'amministrazione;

b) acquisto attraverso richiesta di offerta (r.d.o.): modalità da adottare per acquisire beni/servizi con caratteristiche tecniche e condizioni di fornitura particolari.

11.2 Per acquisizione di beni e servizi nei cataloghi M.E.P.A. di importo superiore al limite di cui all'art. 125, comma 11 del Codice dei contratti ed inferiore alla soglia comunitaria, si procede attraverso richiesta di offerta. È fatta salva la possibilità di procedere attraverso ordine di acquisto diretto nei casi in cui si renda necessario il ricorso ad operatori economici predeterminati, ivi compresi i casi di nota specialità del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato ovvero per comprovati motivi di estrema urgenza risultanti da eventi imprevedibili e non imputabili all'amministrazione.

Art. 15 Commissione di Gara

Come riportato al punto 6 del precedente art. 14, in caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, l'esame e la scelta delle offerte sono effettuate dal Responsabile del Settore competente, assistito da due dipendenti in qualità di testimoni, per importi pari o inferiori a € 10.000 per servizi e forniture e pari o inferiori ad € 20.000 per lavori. Superate tali soglie si procede come di seguito riportato:

1. l'individuazione del contraente è effettuata da apposita commissione di gara che opera come collegio perfetto e quindi adempie alle proprie funzioni collegialmente con la presenza di tutti i componenti;

2. Le gare sono presiedute dal Capo Settore interessato. Fanno, inoltre, parte della commissione due dipendenti del Settore interessato nominati dal Presidente con disposizione scritta. Le funzioni di segretario verbalizzante sarà svolta, di norma, da un dipendente del servizio Provveditorato, Economato e Contratti o,

in caso eccezionale, se non disponibile, da un dipendente del settore nominato dal Presidente, che potrà coincidere con uno dei due componenti il quale svolgerà doppia funzione.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano a quelle commissioni le cui composizioni o nomine sono specificatamente disciplinate dalla Legge.

Art. 16 Forma del contratto

1 Il contratto relativo all' affidamento di lavori, servizi e forniture in economia è stipulato:

- a) con atto in forma pubblica amministrativa, con modalità elettronica, a cura del Segretario Comunale, soggetto a registrazione, per importi pari o superiori a €. 40.000,00;
- b) con scrittura privata, soggetto a registrazione in caso d'uso, per importi superiori a €. 20.000,00 e inferiori a €. 40.000,00 per lavori;
- c) con scrittura privata, soggetto a registrazione in caso d'uso, per importi superiori a €. 10.000,00 e inferiori a €. 40.000,00 per servizi e forniture;
- d) mediante scambio di lettere secondo gli usi del commercio o mediante consegna del provvedimento di affidamento alla ditta firmato per ricevuta ed accettazione dalla ditta medesima, per importi pari o inferiori €. 20.000,00 per lavori e a € 10.000,00 per forniture e servizi salvo che la tipologia del rapporto e la natura della prestazione non lo consentano;
- e) mediante buono d'ordine emesso in conformità alle disposizioni contenute nel Regolamento comunale di economato o acquisti in rete (MEPA);
- f) mediante il documento di stipula generale del Mercato Elettronico nel caso di procedura di R.D.O. sul MEPA.

I superiori importi si intendono al netto dell'IVA.

2. Al contratto di cui ai precedenti punti a), b) e c) devono essere allegati il Piano di Sicurezza, il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenziali), il POS (Piano Operativo di Sicurezza), di cui al D. Lvo n. 81/08 e ss.mm.ii., qualora previsti per legge.

3. Negli affidamenti di lavori il contratto di cui ai precedenti punti a), b) e c), deve indicare:

- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- c) le condizioni di esecuzione;
- d) il termine di ultimazione dei lavori;
- e) le modalità di pagamento;
- f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 137 del Codice;
- g) le garanzie a carico dell'esecutore.

Art. 17 Esecuzione e verifica delle prestazioni

1. L'esecuzione delle prestazioni, compresa la consegna in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto, avviene nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.

2. Per forniture e servizi eseguiti in economia, i pagamenti sono disposti nel termine indicato dal contratto, previo accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione, confermato dal Responsabile del procedimento (se diverso), della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

3. Entro 45 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione della fornitura o del servizio, deve essere emessa attestazione di regolare esecuzione a cura del Direttore dell'esecuzione e confermata dal Responsabile del procedimento. L'attestazione, da conservare agli atti, riporta, ai sensi dell'art. 325 Regolamento di attuazione del codice dei contratti:

- a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- b) l'indicazione dell'esecutore;
- c) il nominativo del Direttore dell'esecuzione;
- d) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prescrizioni;
- e) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
- f) la certificazione di regolare esecuzione.

La fattura dovrà essere emessa successivamente all'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni.